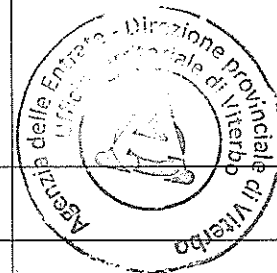


VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

"NOI E MARIANNA" ONLUS



L'anno 2026 il giorno 23 del mese di marzo alle ore 17.00 ad Oriolo Romano si tiene in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria del Comitato Noi e Marianna Onlus presso la sede legale in Oriolo Romano (VT) sita in Via della Stazione 39/C. Viene nominato Presidente dell'Assemblea il Signor TENCHINI EGIDIO e Segretario la Signora TENCHINI GIULIA. Prende la parola il Presidente che dichiara l'assemblea regolarmente costituita in quanto risultano presenti la maggioranza dei soci nelle persone di Egidio Tenchini, Giulia Tenchini, e Suor Enrichetta Giovannini, Legale Rappresentante della Congregazione delle Maestre Pie Venerini.

Il Presidente, quindi, illustra gli argomenti all'ordine del giorno:

1) Modifica Statuto del Comitato ai fini del corretto adeguamento alla normativa del Codice Terzo

Settore ai sensi del Decreto 117/2017.

Il Presidente illustra le motivazioni per cui si propone di procedere alla stesura ex novo dello Statuto.

Questo consentirà di chiedere al RUNTS l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, in qualità di

ETS. L'Associazione assumerà nella propria denominazione la qualifica di "Ente Terzo Settore" o

l'acronimo ETS una volta inserita come ETS del RUNTS. Viene data lettura del nuovo statuto

elaborato e l'assemblea approva la nuova versione. (Allegato A)

Non essendoci altro da deliberare, alle 19.00 il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa

l'Assemblea. Si richiedono agevolazioni ex art. 82 co. 3 e 5 Decreto Lgs. 117/2017.

Firmato per approvazione

Oriolo Romano, 23/03/2026

EGIDIO TENCHINI

GIULIA TENCHINI

CONGREGAZIONE DELLE MAESTRE PIE VENERINI

Suor Enrichetta Giovannini Legale Rappresentante

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

"SOCIETA' MANAGAZZA" ONLUS

Il giorno 2016 il giorno 15 del mese di marzo alle ore 17.00 ad Orzinuovo Romano si tiene in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria del Comitato Noe e Managazza Onlus presso la sede legale in Orzinuovo Romano (VT) con in Via della Stazione 30/C. Viene nominato Presidente dell'Assemblea il Signor TENCINI EGIDIO e Segretario la Signora TENCINI GIULIA. Prende la parola il Presidente che dichiara l'assemblea regolarmente costituita in quanto presente presso la maggioranza dei soci nelle persone di Egidio Tencini, Giulia Tencini, e Saverio Tencini. Giovanni, legale rappresentante della Compagnia di San Marco per l'ascolto.

Il Presidente, quindi, illustra gli aspetti più importanti del giorno.

La Vice Presidente illustra il bilancio di gestione e il bilancio di esercizio, in base al quale l'Assemblea



Allegato A

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "NOI E MARIANNA" ENTE DEL

TERZO SETTORE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

È costituita l'Associazione denominata "NOI E MARIANNA ETS" (di seguito, "Associazione"). L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di "ENTE

DEL TERZO SETTORE" o l'acronimo ETS. L'Associazione assumerà nella propria denominazione la qualifica di "Ente Terzo Settore" o l'acronimo ETS una volta iscritta al RUNTS, fino a quel momento la sua denominazione sarà solo Noi e Marianna Onlus.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'associazione si configura quale Ente del Terzo Settore ed è senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività ed alla gratuità delle cariche associative ad eccezione dell'organo di controllo e del revisore legale ove nominati.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Oriolo Romano (VT) in Via della Stazione, 39/C - 01010.

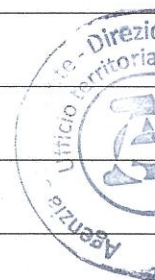
Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, spostare o costituire sedi secondarie da comunicarsi agli uffici preposti, anche in altri comuni sia in Italia che all'estero, senza che ciò comporti modifica statutaria. L'Associazione appartiene ai suoi aderenti, che ne determinano l'organizzazione e il governo attraverso gli strumenti previsti nel presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 – OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e si attiene ai seguenti principi:

	assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel	
	rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e gratuità delle cariche sociali.	
	Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della	
	Costituzione che hanno ispirato l'associazione stessa e, in particolare, nel rispetto dell'art. 118,	
	comma 4 della Costituzione.	
	L'Associazione intende consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso	
	l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità	
	della vita; sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a	
	perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione	
	sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;	
	valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa; favorire la	
	partecipazione in particolare dei giovani, delle donne, dei cittadini comunque svantaggiati sul	
	piano fisico, sociale, culturale, economico.	
	L'associazione intende svolgere ai sensi dell'articolo 5 D.lgs. n.117/2017 le seguenti attività	
	di interesse generale, in particolare:	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19	
	agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a	
	sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo	
	(lett. u art. 5);	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,	
	e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa (lett. d art. 5);	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,	
	n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio	
	1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a art. 5).	



L'Associazione opera senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, coerentemente alla Nota MLPS n. 11379/2022, l'Associazione intende promuovere, sostenere e realizzare interventi a favore di persone in condizioni di fragilità sociale, economica e familiare, con particolare riferimento a donne, minori e nuclei vulnerabili, anche in contesti internazionali. L'Associazione promuove e realizza progetti finalizzati alla creazione e gestione di strutture di accoglienza e di supporto, anche all'estero, destinate in particolare a madri e minori in condizioni di difficoltà, comprensive di servizi educativi per l'infanzia e attività di accompagnamento verso l'autonomia personale e sociale. Essa favorisce inoltre la crescita personale e comunitaria attraverso attività educative, formative e di integrazione sociale, riconoscendo tali strumenti come fondamentali per lo sviluppo della persona, per il rafforzamento della coesione sociale e per la promozione di processi di inclusione e progresso civile.

L'Associazione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e dalla citata Nota ministeriale, non si limita alla mera raccolta di fondi, ma partecipa attivamente alla progettazione, realizzazione e gestione delle iniziative, anche mediante collaborazioni con enti e organizzazioni operanti nei territori di intervento.

A tal fine concretamente si propone di realizzare le seguenti iniziative:

- la progettazione, costruzione e gestione di strutture di accoglienza, tra cui la casa denominata "Casa Marianna", destinata in particolare a ragazze madri e minori, anche con servizi educativi per l'infanzia;
- la gestione di asili, scuole materne e centri educativi;
- collaborazione con enti religiosi e organizzazioni locali, tra cui le Maestre Pie Venerini;
- attività di raccolta fondi, campagne di sensibilizzazione e sostegno a progetti umanitari.

Al fine di perseguire i propri scopi sociali l'Associazione si propone di collaborare con Enti e aziende pubbliche e/o private italiane ed estere Regioni Province e Comuni, Università,

istituti di pena, istituti religiosi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di

quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in quanto integrative

delle stesse. L'organo amministrativo documenterà il carattere secondario e strumentale delle

attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà:

a. ricevere contributi da Enti locali, nazionali e internazionali pubblici o privati sia in Italia

che all'estero a sostegno di progetti e/o iniziative proposte dall'Associazione stessa;

b. collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale e internazionale,

nonché collaborare con organismi, movimenti, associazioni coi quali ritenga utile avere colle-

gamenti;

c. promuovere, partecipare e/o organizzare stages, mostre, incontri di studio, spettacoli e ge-

mellaggi relativi ad attività affini allo scopo dell'Associazione, sia in Italia che all'estero;

d. accettare fondi privati o pubblici per aumentare solo ed esclusivamente il patrimonio dell'As-

sociazione;

e. accettare contributi da membri dell'Associazione, lasciti testamentari, rimborsi derivanti da

convenzioni, rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

f. raccogliere fondi per mezzo di eventi privati o pubblici, attività di spettacolo in modo saltuario

e comunque marginale rispetto all'attività istituzionale.

È comunque vietato tutelare o promuovere interessi economici, politici o sindacali o di catego-

ria. L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano

secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti

definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo

3 luglio 2017, n. 117, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, im-

piegate in tali attività.



L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Potrà, inoltre, organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse. L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale delle prestazioni libere, gratuite e volontarie, degli associati. L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti consentiti dell'articolo 8 c. 3 L. 117/17 e successive modificazioni e integrazioni nonché nel rispetto di tutta la normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore.

ARTICOLO 3 – SOCI

Sono Soci dell'Associazione e possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche, ivi inclusi enti pubblici e privati, nonché associazioni (riconosciute o non riconosciute), fondazioni e comitati, sia italiani sia esteri che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia e che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le eventuali quote associative determinate dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del Codice del Terzo Settore. Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

È espressamente prevista l'assenza di collegamento tra la partecipazione sociale e la titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri senza deroga alcuna e il numero dei Soci è illimitato. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Chiunque intenda aderire all'Associazione in qualità di socio deve formulare al Consiglio Direttivo un'espressa domanda scritta che contenga i dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica) o dell'ente (denominazione o indirizzo della sede legale, dati del legale rappresentante, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica), la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione, nonché l'impegno ad osservarne lo statuto, l'eventuale regolamento interno (ove adottato) e le deliberazioni degli organi associativi. Inoltre, deve versare la quota d'iscrizione deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Sull'ammissione all'Associazione delibera con provvedimento motivato nella prima seduta utile il Consiglio Direttivo. In caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, motiva il rigetto e lo comunica all'interessato. Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di eventuale rigetto, l'aspirante socio può richiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima Assemblea utile. La qualifica di socio è acquisita a far data dall'approvazione della domanda e dal versamento della quota associativa. Da questo momento il socio sarà iscritto nell'apposito libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è annuale, non è trasferibile, non è trasmissibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'importo della quota sociale annuale. Il Consiglio Direttivo con voto dei due terzi dei presenti procede anche all'espulsione dei Soci che per gravi motivi abbiano reso incompatibile la loro presenza/permanenza nell'Associazione.



ARTICOLO 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria, esprimere il proprio voto, sia direttamente sia mediante delega scritta conferita ad altro socio (ogni socio può essere portatore di due deleghe scritte); in caso di minorenni il voto viene esercitato da chi ha la responsabilità genitoriale;
- essere informati sulla vita e sulle attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto;
- essere rimborsati delle spese, documentate ed effettivamente sostenute, per le attività prestate che siano state preventivamente programmate ed approvate dal Consiglio Direttivo;
- eleggere gli organi associativi;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, partecipare e votare nelle assemblee, ivi comprese quelle attinenti all'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina dell'Organo Direttivo;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci, con la sottoscrizione della domanda di adesione, si impegnano a rispettare i seguenti obblighi:

- osservare le disposizioni del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno;
- osservare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- versare nei termini la quota associativa annua, laddove il Consiglio Direttivo deliberi di introdurre tale obbligo;
- tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

L'eventuale quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

La qualità di Socio è assunta a tempo indeterminato e viene meno in seguito a:

– rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, la dichia-

razione di recesso ha effetto con la scadenza dell'anno in corso;

– morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione o scioglimento per

le persone giuridiche;

– il mancato versamento della quota associativa per almeno un anno o ritardo nel pagamento

oltre il termine che il Consiglio direttivo deciderà di istituire;

– indegnità, incompatibilità, inidoneità, o per qualsiasi altro grave motivo che, a giudizio del

Consiglio Direttivo, renda incompatibile la permanenza del Socio nell'Associazione.

La cancellazione o l'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due

terzi dei presenti. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio, il quale, entro 30

(trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei Soci mediante racco-

mandata o PEC inviata al Presidente del Consiglio Direttivo. È comunque fatto salvo il ri-

corso al giudice ordinario.

I soci recedenti o esclusi o che comunque abbiano cessato di aderire all'Associazione non

hanno diritto alla restituzione dei contributi versati e non vantano alcun diritto sul patrimonio

dell'Associazione.

ARTICOLO 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

– l'Assemblea dei Soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente e il Vice Presidente (ove nominato) del Consiglio Direttivo;

– l'Organo di controllo (qualora istituito);

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione eventualmente dell'Organo

di Controllo. Ai soci in carica spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute

nello svolgimento di attività preventivamente concordate e autorizzate dal Consiglio



Direttivo e risultino debitamente documentate.

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composto da tutti i soci che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa salvo al momento della costituzione. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il segretario dell'Associazione svolge le funzioni di segretario che ne redige i verbali. La convocazione avviene mediante avviso di convocazione affisso nella sede legale dell'Associazione e pubblicazione sul sito web dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Copia dell'avviso di convocazione viene inviata all'indirizzo di posta elettronica di quei soli Soci che si saranno fatti parte diligente nel comunicarlo nel modulo di iscrizione o con successiva comunicazione alla sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo o, nell'impossibilità, del Vice Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e ove predisposto del bilancio sociale e di quanto all'ordine del giorno specificato in convocazione.

All'Assemblea potranno partecipare anche i Soci collegati in "teleconferenza" o in "videoconferenza" o altra tecnica telematica di comunicazione a distanza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare, è necessario che:

– sia consentito al presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari

oggetto di verbalizzazione;

– sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione

simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. La specifica disciplina

tecnica dello svolgimento della Assemblea con dette modalità telematiche a distanza sarà adot-

tata dal Consiglio Direttivo e comunicata a tutti i Soci iscritti ed in regola con il pagamento

della quota.

All’Assemblea Ordinaria compete deliberare riguardo:

– l’approvazione del bilancio consuntivo;

– l’approvazione del bilancio sociale qualora predisposto in maniera volontaria o in quanto ob-
bligatorio per legge;

– la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo,

– nomina e la revoca dell’Organo di Controllo (qualora istituito),

– la nomina e la revoca del Revisore legale dei conti (ove nominato),

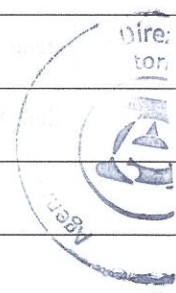
All’Assemblea Straordinaria compete deliberare riguardo:

– le modifiche dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’As-
sociazione;

– le altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. L’Assemblea
si convoca inoltre ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando il Presidente del Consiglio
Direttivo, o almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno o ne
sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEE

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza (in
proprio o per delega) della maggioranza dei soci, e le relative deliberazioni sono adottate con



il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (in proprio o per delega). L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (e il voto favorevole, in proprio o per delega), di almeno tre quarti dei soci e voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le proposte di modifica dello statuto, determinate e specifiche, possono essere formulate di propria iniziativa dal Consiglio Direttivo ovvero possono essere presentate da almeno la metà più uno dei soci al Consiglio Direttivo, il quale, preso atto della ritualità della richiesta, convoca l'Assemblea straordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta. Le proposte di modifica devono essere riportate integralmente in allegato all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per deliberare in ordine ad esse. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I membri del Consiglio Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Ogni Socio dispone di un voto all'Assemblea dei Soci. Nel caso di partecipazione di persone giuridiche, queste non potranno avere oltre 5 (cinque) voti a disposizione, il numero di voti verrà definito al momento dell'accettazione di questi come soci ed indicato nel libro soci. Un Socio assente può dare mandato scritto ad un altro Socio per rappresentarlo. Sono ammesse un massimo di 2 (due) deleghe per Socio. Presiede l'Assemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, il Presidente o il Vice Presidente o uno dei membri del Consiglio Direttivo, o altra persona designata di volta in volta dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice dei Soci presenti e/o rappresentati. Svolge l'attività di Segretario dell'Assemblea un Socio designato dal Presidente dell'Assemblea.

ARTICOLO 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i Soci dell'Associazione (ovvero, in caso di Soci persone giuridiche, anche tra le persone da costoro indicate). Nell'ipotesi dei tre componenti il Consiglio Direttivo è validamente costituito alla presenza di tutti. Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificare la sua assenza decade dalla carica di Consigliere, qualora questo comportasse il venire meno del numero minimo si procederà il rinnovo del Consiglio tramite convocazione dell'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla nomina provvede a nominare al proprio interno il Presidente del Consiglio Direttivo e le altre cariche del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vice Presidente (qualora istituito), Tesoriere (ove nominato), Segretario (ove nominato), Consiglieri. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, nonché il Segretario e il Tesoriere, durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo resterà in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Non sono eleggibili come membri del Consiglio Direttivo coloro che abbiano cariche in organi politici. Requisiti indispensabili per essere membro del Consiglio Direttivo sono essere associato, in pieno godimento dei diritti civili e non incorrere in motivi di incompatibilità legale o statutaria. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando uno dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno 2 (due) volte all'anno per la determinazione della quota annuale e per la predisposizione del bilancio consuntivo e ove necessario del bilancio sociale. Compete al Consiglio Direttivo deliberare sulle questioni che riguardano la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ferme restando le competenze dell'Assemblea e del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Anche il Consiglio Direttivo può essere convocato e deliberare



fruendo dei mezzi telematici di comunicazione purché la sua volontà venga espressa (telefono, teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, ecc.). Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente (oppure, in caso di assenza, al Vice Presidente) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'adunanza del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Delle riunioni del Consiglio è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo, fatte salve le materie tassativamente riservate all'Assemblea dei Soci, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi. Le riunioni del Consiglio Direttivo si considerano validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo sono approvate sempre ed in ogni caso con la maggioranza semplice degli intervenuti alla riunione. Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare da volontari o, se le disponibilità finanziarie lo consentono, da persone retribuite regolarmente, sia come lavoratori autonomi o professionisti che come lavoratori dipendenti o assimilati. Il Consiglio Direttivo dovrà produrre all'Organo di Revisione contabile se

	istituito, almeno 15 (quindici) gg. prima dello svolgimento dell'Assemblea, il bilancio e gli	
	allegati esplicativi dovrà inoltre produrre anche il bilancio sociale qualora predisposto volon-	
	tariamente o per legge. Al Consiglio Direttivo compete inoltre il potere di autorizzare l'aper-	
	tura di Sezioni Periferiche dell'Associazione che da esso dipenderanno, anche amministrati-	
	vamente. Il Consiglio Direttivo provvederà all'utilizzo e all'amministrazione dei fondi di cui	
	dispone l'Associazione, nel rispetto degli scopi sociali. L'amministrazione del patrimonio e	
	delle entrate dell'Associazione è di competenza del Consiglio Direttivo. Le spese ordinarie	
	sono di competenza del Presidente del Consiglio Direttivo, mentre le spese straordinarie sono	
	deliberate collegialmente dal Consiglio Direttivo.	
	ARTICOLO 9 – CARICHE SOCIALI	
	Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, convoca e presiede le riunioni	
	dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle	
	deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i	
	rapporti con i terzi. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o	
	decadenza del Consiglio Direttivo. La rappresentanza legale dell'Associazione, nei confronti	
	di terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza,	
	cessazione o impedimento, al Vice Presidente (ove nominato) o al Consigliere più anziano per	
	età. Il Presidente presiede alle adunanze del Consiglio Direttivo e all'Assemblea, dà esecuzione	
	alle delibere del Consiglio Direttivo e, con l'assistenza del Tesoriere (ove nominato), custodi-	
	sce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata	
	la contabilità. Il Presidente svolge le attività necessarie alla vita dell'Associazione in stretta	
	collaborazione con gli altri membri del Consiglio Direttivo, ai quali può conferire procure spe-	
	ciali o generali per lo svolgimento delle attività di gestione dell'Associazione ed in particolare	
	ad operare sui conti bancari e postali e di ogni altro tipo, nonché a svolgere ogni altra opera-	
	zione finanziaria. Tali procure, tuttavia, non possono riguardare funzioni istituzionalmente	
	15	

attribuite all'esclusiva competenza del Presidente. In caso di necessità o urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo (ove nominato dall'assemblea) potrà essere o collegiale, composto da tre membri o anche monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 30, comma 2, CTS, ovvero al comma 4 del medesimo articolo oppure su delibera dell'Assemblea. Durerà in carica quattro anni e potrà essere rinominato. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora espressamente incaricato, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre il controllo legale dei conti qualora l'associazione dovesse superare i limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117 2017 e gli sia espressamente richiesto. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11 - REVISORE LEGALE

	L'associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale	
	iscritta nell'apposito registro qualora superi i limiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017.	
	L'attività di revisione, se istituita, può essere affidata ad un solo Revisore Unico anche non	
	Socio o ad un Collegio dei Revisori composto anche da non Soci. Il revisore legale rimane	
	in carica tre anni e può essere rinominato. La revisione legale può essere affidata anche all'or-	
	gano di controllo interno dell'ente, a condizione che sia costituito ai sensi dell'articolo 30 del	
	CTS e composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	ARTICOLO 12 – PATRIMONIO	
	Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale. Il patrimonio dell'associazione,	
	comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato	
	per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civi-	
	che, solidaristiche e di utilità sociali. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di re-	
	cesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il fondo	
	patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:	
	– dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;	
	– da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;	
	– da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.	
	Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:	
	– dai contributi annuali e straordinari degli associati;	
	– dai contributi dei privati;	
	– dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato; degli enti o	
	istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;	



-dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

-da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

-da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

-da altre entrate compatibili con le finalità sociali delle ETS;

-da proventi derivanti da raccolte fondi.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'organo di controllo, ove esistente, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti

destinati ad uno specifico affare. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versa-

mento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto

in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ARTICOLO 13 – LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Associazione dovrà tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) registro volontari (eventuale);

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) del comma 1, sono tenuti a

cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali purché ne facciano motivata istanza al Presidente dell'associazione e dovranno essere esibiti entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 14 – BILANCIO

L'esercizio dell'Associazione si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto necessario, un bilancio preventivo. Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'Associazione e i risultati di gestione indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa o di entrata per l'esercizio annuale successivo. Qualora obbligatorio o comunque predisposto, il bilancio sociale sarà redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017 e come meglio specificato al Decreto del Ministro del Lavoro del 4/7/2020 e successive integrazioni e modificazioni. I bilanci (consuntivo, preventivo e, ove previsto, sociale) sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci e dell'Organo di revisione dei conti, se nominato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione. Gli schemi di bilancio saranno quelli previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro del 5/3/2020 o dagli schemi successivamente aggiornati, in particolare al verificarsi dei parametri previsti dalla normativa sui Rendiconti, sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Il bilancio deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale. Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta



fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. A tal fine, per ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione redige entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese ad esse relative.

ARTICOLO 15 - SCIOGLIMENTO

L'Associazione si scioglierà per impossibilità di funzionamento o per volontà dell'Assemblea generale dei Soci. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 D. Lgs. 117/17, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

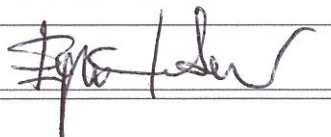
ARTICOLO 16 – NORME TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia. Si richiedono agevolazioni ex art. 82 co. 3 e 5 Decreto Lgs. 117/2017.

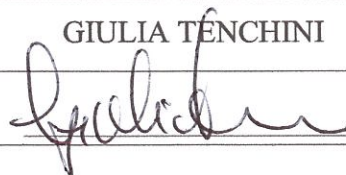
Firmato per approvazione

Oriolo Romano, 23/03/2026

EGIDIO TENCHINI

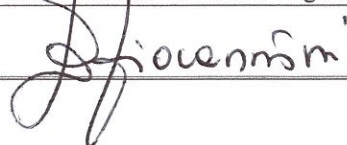


GIULIA TENCHINI



CONGREGAZIONE DELLE MAESTRE PIE VENERINI

Suor Enrichetta Giovannini Legale Rappresentante



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERBO	
Registrato a Viterbo il 25/03/2026	al n. 374 Serie 3
pagato, con Mod. F 23, Euro ~~ESENTE~~	

La Funzionaria
Cognome
(*) Firma

Procedura di Viterbo

